



# MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

## Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto

Prot. 14114

### ORDINANZA SINDACALE N. 107 DEL 07.03.2020

**Oggetto:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA CITTÀ DEL VASTO DA LUNEDÌ 09 MARZO A SABATO 14 MARZO 2020, PER LA REALIZZAZIONE DEI NECESSARI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI STESSI.

#### IL SINDACO

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** lo stato di emergenza sanitaria proclamato con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

**Vista** la circolare n. 3190 emessa in data 03 febbraio 2020 dal Ministero della Salute;

**Visto** il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, rubricato “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19*” art. 2, con il quale il Governo interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, per prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

**Rilevato** che l'art.3 del menzionato Decreto-Legge (*Attuazione delle misure di contenimento*) stabilisce che “*1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 Marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma b) del detto D.P.C.M., che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

**Richiamate** le precedenti Ordinanze Sindacali n. 101 e. n. 102 del 04.03.2020, con cui si è disposta la chiusura, dal 04 al 07 marzo 2020, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, compresi gli asili nido privati, al fine di ottemperare all'occorrenza opera di sanificazione e ventilazione di tutti i locali ivi compresi, con particolare riguardo ad aule e a spazi ad uso collettivo, strumentazioni tecniche in uso agli studenti ed al personale docente e non docente;

**Dato atto** che la predetta opera di sanificazione delle strutture scolastiche avrà luogo durante la settimana decorrente dal giorno di lunedì 09 marzo al giorno di sabato 14 marzo pp.vv., come desunto dalle comunicazioni pervenute, per le vie brevi, dal Servizio Comunale "Manutenzione e Servizi" e dalla Provincia di Chieti, rispetto agli edifici di relativa competenza;

**Tenuto conto**, inoltre, dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

**Dato atto**, in particolare, che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere al mantenimento delle misure governative miranti ad assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro oltre al posizionamento di cartellonistica con il richiamo alle misure di prevenzione di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 04.03.2020;

**Ritenuto**, pertanto, che, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, è opportuno prolungare il periodo di inibizione all'accesso alle strutture scolastiche al personale docente ed A.T.A., al fine di realizzare i predetti interventi di sanificazione in piena sicurezza di tutte le categorie di utenti che ne fruiscono;

**Letto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** l'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

## **ORDINA**

per quanto in premessa, la chiusura, dal giorno di lunedì 09 al giorno di sabato 14 del mese di marzo 2020, salvo eventuali ulteriori necessari provvedimenti, di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, al fine di consentire ai soggetti competenti di procedere, negli stessi giorni, con i previsti interventi straordinari di sanificazione e ventilazione di tutti i locali ivi compresi, con particolare riguardo ad aule e a spazi ad uso collettivo, strumentazioni tecniche in uso agli studenti ed al personale docente e non docente;

## **PRECISA**

1. che il presente provvedimento si intende esteso a tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.;
2. che il presente provvedimento sarà revocato, anche parzialmente in riferimento alle singole strutture, all'esito di avvenuta sanificazione delle stesse;

## DISPONE

1. i Dirigenti Scolastici degli Istituti d'Istruzione cittadini devono assicurare, anche per mezzo di propri delegati, l'accesso alle strutture scolastiche di competenza da parte del personale comunale e provinciale, al fine di realizzare gli interventi di sanificazione de quibus;
2. sono fatte salve tutte le misure, le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità sovracomunali al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
4. la comunicazione della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici competenti;
5. la trasmissione, per opportuna conoscenza a: Prefettura di Chieti; Questura di Chieti; Regione Abruzzo, Provincia di Chieti; Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine; Corpo di Polizia Locale; al Gruppo di Protezione Civile Comunale;
6. la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza;

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.



**Il Sindaco**  
Francesco MENNA